

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Tammaro Maiello	Presidente
Giovanni Comite	Consigliere
Marco Fratini	Consigliere
Carola Corrado	Primo referendario
Flavia D'Oro	Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. **60616** del registro di Segreteria, promosso da:

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587) con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati: Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U; pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (c.f. PTTNNL60E49D665K, pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (c.f. GNNGPP70B57D883T, pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Sebastiano Caruso (c.f. CRSSST60L27E463R, pec. avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O), pec. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), come da procura allegata al presente atto e presso gli stessi elettivamente

domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto;

-appellante-

contro

XXX XXXX XXX (c.fXXXXXX), rappresentato

e difeso dall'avv. Luca Putignano (c.f. PTGLCU73R25D862T; pec. putignano.luca@ordavvle.legalmail.it);

-appellato-

e nei confronti

del **Ministero della Difesa**, rappresentato ex lege dell'Avvocatura Generale dello Stato (pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

per la riforma o l'annullamento

della sentenza n. 61, depositata il 2 febbraio 2022, della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica e non notificata.

Visto l'atto introduttivo del procedimento e gli altri atti e i documenti di causa; Uditi, all'udienza del 7 febbraio 2025, tenuta con l'assistenza del segretario dott.ssa Lucia Pellegrino, il relatore Primo Ref. Flavia D'Oro, l'avv. Lidia Carcavallo per l'INPS appellante, la dott.ssa Marina Propersi per il Ministero della Difesa; nessuno è presente per XXXX XXX XXX;

Ritenuto in

FATTO

1.Ricorso di primo grado di XXX XXXX XXXX.

Con la sentenza n.61/2022 la Sezione territoriale della Corte dei conti per la regione la Puglia, in composizione monocratica ha accolto il ricorso

presentato da XXXX XXXX XXXX riconoscendogli, a spese di lite compensate, il diritto *“a conseguire, a decorrere dalla effettiva cessazione dal servizio militare (3 ottobre 2011), il trattamento privilegiato per l’infermità “Esiti di exeresi cutanea di carcinoma spinocellulare in regione retroauricolare sinistra” con la classifica accertata nel corso del procedimento amministrativo; a percepire gli arretrati spettanti a tale titolo, maggiorati, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei, degli interessi legali e, nei limiti dell’eventuale importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT”*.

In particolare, il sig. XXXX, ex Sottocapo di Prima Classe della Marina Militare (arruolato, dal 30 settembre 1997, in qualità di Volontario in ferma triennale e poi in servizio permanente effettivo dal 18 novembre 2000 al 17 giugno 2010, data in cui è stato dichiarato inidoneo permanentemente al Servizio militare incondizionato), transitato ai sensi dell’art. 14, comma 5, della legge n. 266 del 28 luglio 1999 nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile della Difesa, in qualità di assistente amministrativo e, tutt’ora, in servizio, impugnava il silenzio-rigetto formatosi sulla domanda di pensione privilegiata (presentata in data 13 giugno 2018 e sollecitata con successiva istanza del 20 maggio 2019), serbato dalle Amministrazioni convenute, evidenziando che:

- i) in data 17.6.2010, la CMO di Taranto giudicava il XXXX non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato, in quanto affetto da *“Rettocolite ulcerosa”* e da *“Esiti cicatriziali di carcinoma spino cellulare latero-cervicale sinistro...”*, nonché idoneo all’impiego nelle aree funzionali del *“Personale civile del Ministero della Difesa”*;

ii) in data 7.11.2011, la CMO di Taranto aveva ritenuto le suindicate patologie dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili “...*alla Tabella A cat. 5^ per la rettocolite ulcerosa e 3^ per il carcinoma spino-cellulare G2 regione retroauricolare sinistra, con lesioni multiple collo e torace, C.C. non suscettibili di miglioramento...*”;

iii) in data 18.5.2018, il Ministero della Difesa concedeva l’equo indennizzo. Pertanto, il ricorrente XXXX XXX XXXX chiedeva di accertare il suo diritto ad ottenere la pensione privilegiata militare nella misura correlata alla “...*Tabella B cat. 3^ di cui alla L. 177/76 o comunque quella privilegiata ordinaria nella misura correlata alla tabella A cat. 3^ di cui all’art. 67 DPR 1092/1973, con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio militare effettivo (3-10-2011)...*”.

2. La sentenza n.61/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione la Puglia.

Il giudice di prime cure, in composizione monocratica, con la sentenza n.61/2022 della sezione territoriale della Corte dei conti per la Puglia, accoglieva il ricorso richiamando le sentenze delle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti, n. 42/2017/QM e n. 21/QM/1998 nonché recente giurisprudenza delle Sezioni di Appello (Corte dei conti, Sez. II, n. 230/2020), non condividendo le argomentazioni dell’INPS in merito alla assenza del requisito della cessazione dal precedente rapporto di servizio e della soluzione di continuità tra i due rapporti, quello militare e quello civile.

In particolare, dopo aver ritenuto “*incontestabile, nel caso di specie, la ricorrenza del requisito della diversità del rapporto di servizio militare rispetto a quello assunto dal ricorrente successivamente al transito tra il*

personale civile” la richiamata sentenza affermava il diritto del ricorrente a *“conseguire la pensione privilegiata per l’infermità oncologica suindicata che, riconosciuta dipendente da causa di servizio militare, lo ha reso inidoneo permanentemente al servizio militare incondizionato”* a decorrere dalla effettiva cessazione dal servizio militare, ossia quella dell’assunzione in servizio nei ruoli del personale civile (3 ottobre 2011), in base agli artt. 167, comma 1, e art. 191, comma 1, del DPR n. 1092/1973.

3. Atto di appello dell’INPS.

Averso la sentenza n.61/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione la Puglia, l’INPS ha proposto appello per i seguenti motivi:

3.1. Violazione dell’art. 14, comma 5, della legge n. 266/1999, poi sostituito dall’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010 e dell’art. 1 del d.p.r. n. 1092/1973 – mancata applicazione dei principi di cui alla sentenza delle Sezioni Riunite n. 2/2005/QM della Corte dei conti,

L’appellante evidenzia che il militare è transitato nei ruoli civili a domanda, in applicazione dell’art. 14, comma 5, della legge n. 266/1999, poi sostituito dall’art. 930 del d.lgs. 66/2010, per cui non sussiste alcuna soluzione di continuità nel rapporto di impiego, trattandosi di un mero trasferimento interno. Pertanto, non sussistendo la cessazione del rapporto di impiego per inabilità permanente al servizio (sent. n. 2/2005/QM e art. 1 d.p.r. 1092/1973), che costituisce il presupposto della pensione privilegiata ordinaria, il XXXX non ha diritto alla pensione e le norme sul cumulo della pensione con la retribuzione (artt. 133 e 139 d.p.r. 1092/73) non possono applicarsi, in mancanza di una apposita norma che estenda l’istituto della pensione privilegiata anche alla fattispecie del transito nei ruoli civili.

Inoltre, il riconoscimento della pensione privilegiata in questi casi comporta un onere di spesa a carico del bilancio dello Stato per tutta la vita del militare.

3.2. Violazione dell'art. 191, comma 3, del d.p.r. 1092/1973 – erronea decorrenza dell'assunzione in servizio nei ruoli civili.

In via subordinata, l'INPS contesta la decorrenza della pensione privilegiata dalla data del transito nei ruoli civili, ritenendo invece che la pensione debba decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (nella specie, il 19 dicembre 2018).

Infatti, il riconoscimento d'ufficio della pensione di privilegio presuppone la cessazione totale dal servizio per inidoneità assoluta che nel caso di specie manca visto che il militare è transitato nei ruoli civili dell'amministrazione.

4. Memoria dell'appellato XXXX XXXX XXXX.

Con memoria acquisita l'8.1.2025 si è costituito in giudizio il **XXXX XXX XXX**, eccependo l'inammissibilità dell'appello dell'INPS per tre motivi:

- a) tardività dell'appello**, essendo stato notificato al procuratore in data 2.3.2023, dopo un anno e un mese dalla pubblicazione della sentenza di primo grado avvenuta in data 2.2.2022, quindi oltre il termine di cui all'art. 178, comma 4, d.lgs. 174/2016. In materia previdenziale, infatti, non si computerebbe l'interruzione feriale del mese di agosto;
- b) passaggio in giudicato della sentenza per acquiescenza**, in quanto l'INPS, liquidando il trattamento pensionistico in esecuzione della sentenza di primo grado, ha posto in essere atti incompatibili con la volontà di impugnare la stessa;
- c) difetto di chiarezza nelle conclusioni**, in quanto non si comprende se

l'INPS chieda la riforma totale della sentenza di primo grado o parziale con esclusivo riguardo alla decorrenza della pensione.

Nel merito, l'appellato sig. XXX XXXX XXXX ha eccepito l'infondatezza dell'appello con le seguenti argomentazioni.

Poiché i rapporti di servizio sia militare che civile sono diversi e autonomi, si applica l'art. 139 DPR n.1092/73 che prevede una deroga al divieto di cumulo tra pensione e stipendio, come affermato dalle SSRR n. 42/2017/QM. Il diritto al cumulo, infatti, sussiste quando il nuovo rapporto è diverso da quello che ha dato luogo alla pensione privilegiata, non rilevando la circostanza che il soggetto sia transitato nel servizio civile anche al di fuori delle ipotesi di nomina a seguito di concorso, conformemente alla nozione di "*rapporto di natura diversa*" delineato dalla sentenza delle SSRR n. 21/QM/98.

L'iniziativa per avviare il procedimento finalizzato alla liquidazione della pensione privilegiata nel caso di specie è quindi d'ufficio ai sensi dell'art. 167 dpr 1092/73, in quanto il passaggio ai ruoli civili è avvenuto con cessazione del servizio militare per inidoneità assoluta e permanente per infermità riconosciute in costanza e a causa di servizio.

Pertanto, la pensione privilegiata spetta dalla data di cessazione dal servizio e l'art. 191 dpr 1092/73 non può applicarsi riferendosi ai trattamenti pensionistici liquidati a domanda ai sensi dell'art. 167, comma 2, dpr 1092/73. Infine, l'art. 67 dpr 1092/73 non richiede che le infermità siano tali da impedire qualsiasi attività lavorativa anche nei ruoli civili.

5. Memoria del Ministero della Difesa.

In data 24.1.2025 si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa chiedendo in via pregiudiziale l'estromissione dal giudizio in quanto privo di *legitimatio*

ad causam atteso che per la trattazione della pratica pensionistica di privilegio è competente soltanto l'INPS.

Nel merito ha sostenuto la fondatezza della tesi dell'INPS sull'applicazione dell'art. 167, comma 2, d.p.r. 1092/73 (liquidazione pensionistica ad istanza di parte) in quanto l'appellato è transitato a domanda nelle aree del personale civile ai sensi dell'art. 930 c.o.m. e l'istante non è stato posto in congedo assoluto per inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi impiego.

Inoltre, avendo sig. XXX XXX XXX presentato la domanda privilegiata solo in data 19.12.2018, e quindi oltre il biennio dalla data del transito all'impiego civile, occorre applicare l'art. 191, comma 3, d.p.r., con decorrenza della pensione dal primo giorno del mese successivo alla domanda.

6. Comunicazione del difensore dell'appellato.

In data 4.2.2025 l'avv. Putignano per l'appellato XXX ha comunicato di

non poter presenziare all'udienza del 7 febbraio 2025 riportandosi alla propria memoria di costituzione in particolare sull'eccezione di giudicato, con vittoria di spese con distrazione.

7. Udiienza pubblica del 7 febbraio 2025.

Alla pubblica udiienza del 7 febbraio 2025 i procuratori delle parti presenti si sono riportati ai rispettivi atti e conclusioni e dopo la discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'appello è parzialmente fondato e va parzialmente accolto.

2. Preliminarmente, il Collegio passa ad esaminare le eccezioni preliminari.

Considerato che il Ministero della Difesa ha assolto agli adempimenti prodromici al riconoscimento del diritto nei termini sopra statuiti, questo

Collegio reputa che non se ne possa disporre l'estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.

Ed ancora, il Collegio ritiene infondate e quindi vanno respinte le eccezioni di inammissibilità formulate dal legale del XXXX XXXX XXXX nella propria memoria.

2.1. Con riguardo alla prima eccezione, **l'appello dell'INPS è stato ritualmente proposto** nel termine di un anno dal deposito della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 178, comma 4, d.lgs. 174/2016, trovando applicazione, ai giudizi pensionistici dinanzi alla Corte dei conti, la sospensione feriale dei termini quale disciplinata dall'art. 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e s.m.i.

In particolare, il Collegio richiama l'art. 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e s.m.i. in cui si prevede che:

“il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.

Le disposizioni degli artt. 2 e seguenti hanno escluso, invece, per talune ipotesi la sospensione feriale dei termini processuali, tra l'altro, per le controversie individuali di lavoro e per quelle di previdenza e assistenza obbligatoria (artt. 409 e 442 c.p.c., così art. 3 della l. n. 742/1969) promosse dinanzi al giudice ordinario, aventi tuttavia carattere tassativo e, pertanto, non estensibili al di fuori dei casi espressamente previsti, tra i quali non sono compresi i giudizi pensionistici instaurati dinanzi a questa Corte dei conti.

“Peraltro, le esigenze di celerità, che contraddistinguono tali giudizi dinanzi al g.o., sono ugualmente perseguite nei giudizi in materia pensionistica dinanzi alla Corte dei conti, con la previsione di un procedimento assai più snello e rapido, quindi, con disciplina differenziata. Conseguentemente, la definitività della sentenza “andava collocata al momento della scadenza del termine previsto per proporre l’impugnazione [...], con una maggiorazione derivante dall’applicazione anche ai giudizi pensionistici di competenza della Corte dei conti della sospensione feriale dei termini processuali” (Cass., 26 luglio 2012, n. 13324). L’orientamento delle sezioni di appello di questa Corte risulta ampiamente consolidato al riguardo (Corte dei conti, Sez. I, n. 239 e n. 112 del 2013, id. n. 197 del 2016, Sez. II, n. 1181 del 2016, nn. 403 e 885 del 2017, Sez. III, n. 151 del 2018, n. 266 del 2015)”. (Corte dei conti, II Sez. Centr. App., sent. n. 311 del 30/12/2020).

Orbene, dall’esame degli atti del fascicolo, considerato, che la sentenza di primo grado è stata depositata (e quindi pubblicata, dal momento che *“la pubblicazione della sentenza si identifica con il deposito della sentenza”*, cfr. Sez. Lavoro n. 11910/2003) il **2 febbraio 2022** e non è stata notificata, il termine annuale è spirato il **2 marzo 2023**, data in cui l’atto di appello è stato notificato via pec alle controparti. Ai sensi dell’art. 180 c.g.c l’atto di appello è stato depositato il 3.3.2023 e il dfu con cui veniva fissata l’udienza è stato notificato dall’appellante ai sensi dell’art. 182 c.g.c. il 22.7.2024, entro il termine di 60 giorni liberi prima dell’udienza.

Conclusivamente, il gravame dell’INPS deve ritenersi tempestivo e l’eccezione va respinta.

2.2. Quanto all’eccezione relativa al passaggio in giudicato della sentenza

per acquiescenza, anche questa eccezione va rigettata in quanto l'esecuzione data dall'INPS alla sentenza di primo grado non ha valore di acquiescenza con preclusione dell'impugnazione in grado superiore di giudizio.

Infatti, la sentenza stessa è di per sé esecutiva e, quindi, l'esecuzione non comporta acquiescenza, anche senza espressa riserva di appello, dovendosi rilevare che, trattandosi di prestazione continuata e reiterata, sussiste ancora l'interesse alla decisione dell'appello senza che possa ritenersi maturata l'acquiescenza (Corte dei conti, I Sez. Centr. App. n. 310 del 26/02/2014; n. 420 del 25/07/2012).

In particolare, la Corte di cassazione (Sez. 3, Sentenza n. 18187 del 28/08/2007) ha affermato che l'adeguamento alle statuizioni di una sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non si configura come comportamento idoneo ad escludere l'ammissibilità dell'impugnazione dovendosi presumere, da tale comportamento, unicamente la finalità di evitare l'esecuzione forzata ed altri più gravi pregiudizi.

In tal senso è anche la giurisprudenza di questa Corte dei conti che ha affermato (Sez. II Giur. di Appello sent. n. 143 del 10/04/2006; 162 del Sez. III Giur. di Appello sent. n. 03/05/1996) che le sentenze in materia pensionistica pronunciate dalle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti sono esecutive di per sé, salva la possibile sospensione da parte del giudice di appello, cosicché l'esecuzione data ad una sentenza della Corte dei conti non può valere come acquiescenza e comportare, in tal modo, l'inammissibilità dell'appello (Sez. I n. 371/2010, n. 242/2015).

Pertanto, non è configurabile il legittimo affidamento della controparte dall'esecuzione della sentenza esecutiva ex lege (Così anche sent. n. 28 del

11/01/2023 di questa Sezione).

2.3. In ordine alla eccezione di **difetto di chiarezza nelle conclusioni**, anche questa eccezione va rigettata.

Infatti, l'appello in appare conforme:

- all'art. 190 c.g.c. (che richiede a pena di inammissibilità la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto su cui si fonda il gravame con l'indicazione dei capi di decisioni che si intende appellare e delle modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti, nonché delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata);
- e all'art. 86 c.g.c. richiamato dall'art. 190 c.g.c., lett. e) che prevede che:
l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni” (la mancata esposizione dei fatti comporta la nullità dell'atto ai sensi del comma 6 dell'art. 86 c.g.c.).

L'orientamento giurisprudenziale consolidato è comunque nel senso di ritenere un ricorso assolutamente indeterminato (e, pertanto, nullo) solo quando non si possono desumere elementi *aliunde*, e cioè attraverso l'esame complessivo dell'atto con impossibilità per l'appellato di difendersi e per il giudice di conoscere la domanda da decidere.

Solo l'assoluta incertezza del *petitum* o della *causa petendi* determina la nullità del ricorso, mentre la mera insufficienza di tali elementi che non impedisce l'individuazione del diritto di cui si chiede tutela non determina nullità ma, laddove impedisce la conformità della fattispecie concreta dedotta in ricorso alla fattispecie normativa astratta costitutiva del diritto oggetto della domanda, porta ad una pronuncia di rigetto nel merito (Corte dei conti, II Sez.

Centr. App. n. 163 del 13/06/2023).

Invero, dall'atto di appello emergono con chiarezza tutte le ragioni determinanti l'ingiustizia della sentenza, allo scopo di individuare l'oggetto del giudizio: è chiaro che l'INPS, con l'atto di appello, abbia in primo luogo chiesto la riforma della sentenza di primo grado e in subordine la riforma parziale con esclusivo riguardo alla decorrenza della pensione, come si evince dall'atto di appello che esplicita chiaramente che il motivo di cui al punto 2 (pag. 6) relativo alla violazione dell'art. 191, comma 3, d.p.r. 1092/73 è formulato in via subordinata, solo per il caso di rigetto del punto precedente relativo alla insussistenza del diritto a pensione. L'eccezione deve quindi essere rigettata.

Pertanto, le eccezioni preliminari formulate dalla parte appellata sono infondate e vanno respinte.

3. Nel merito l'appello è parzialmente fondato solo per il secondo motivo.

3.1 Procedendo in ordine, il primo motivo del gravame in esame deve essere respinto.

L'art. 139 del d.p.r. 1092/73 (t.u. delle pensioni dei dipendenti civili e militari dello Stato) dispone che: *“La pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile sono cumulabili con un trattamento di attività ovvero con altro trattamento pensionistico derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione o all'assegno anzidetti. Qualora l'interessato chieda la riunione o la ricongiunzione dei servizi si applicano le norme di cui al titolo VII. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per i sottufficiali e i graduati che abbiano conseguito, con o senza soluzione di continuità, la nomina ad impiego civile di cui 133, comma 1, lettera c)”*.

L'art. 133, comma 2, del medesimo d.p.r. dispone che *“il cumulo dei trattamenti ... non è ammesso nei casi in cui il nuovo rapporto costituisce derivazione, continuazione o rinnovo di quello precedente che ha dato luogo alla pensione”*, specificando al comma 2 che il divieto opera nei seguenti casi di:

- “a) riammissione in servizio di personale civile;*
- b) richiamo alle armi di personale militare provvisto di pensione per il precedente servizio militare;*
- c) nomina all'impiego civile di sottufficiale o graduato, in applicazione delle particolari disposizioni concernenti riserva di posti in favore di detti militari;*
- d) nomina conseguita mediante concorso riservato esclusivamente a soggetti che hanno già prestato servizio ovvero a tali soggetti insieme con appartenenti a particolari categorie di professionisti;*
- e) conferimento di incarichi di insegnamento in scuole o istituti dello stesso grado di quelli presso cui è stato prestato il servizio precedente in qualità di incaricato;*
- f) nomina senza concorso a posto statale o presso gli enti di cui all'art. 130, conseguita in derivazione o in continuazione o, comunque, in costanza di un precedente rapporto d'impiego rispettivamente con lo Stato o con gli enti stessi. Nei casi in cui il precedente rapporto abbia dato titolo alla liquidazione di un trattamento di pensione, il trattamento stesso è sospeso. Al termine del nuovo servizio spetta il trattamento di quiescenza secondo il disposto del quarto comma dell'art. 131 comma 4”, il quale dispone che: “All'atto della cessazione del nuovo rapporto, spetta il*

trattamento di quiescenza da liquidarsi sulla base della totalità dei servizi prestati e secondo le norme applicabili in relazione a detta cessazione”.

Dal delineato quadro normativo consegue che, ai fini del cumulo tra la pensione privilegiata e la retribuzione, l'esistenza di una relazione genetica di derivazione (continuazione o rinnovo) del nuovo rapporto lavorativo con quello precedente non esclude *ex se* il requisito della diversità.

In proposito, le Sezioni riunite di questa Corte, con la sentenza n.21/QM/1998, avevano già affermato che *“la nozione di diversità non può coincidere con la mancanza di derivazione, essendo eterogenee le situazioni disciplinate, annettendo le richiamate norme efficacia esattamente contraria alle due ipotesi, permissiva nel primo caso, proibitiva nel secondo. Il rapporto di natura diversa che non esclude il diritto al cumulo va individuato in termini derogatori nell'ambito del più esteso genere dei rapporti derivati. La norma permissiva di cui all'art. 139 si caratterizza come deroga al criterio del divieto e introduce una condizione speciale della natura affatto nuova del rapporto quand'anche derivata: la diversità”.*

Tale interpretazione trova conferma nell'art. 139, comma 3, che prevede espressamente il cumulo nel caso contemplato dall'art. 133, lett. c) (per il caso di nomina all'impiego civile di sottufficiale o graduato, in applicazione delle particolari disposizioni concernenti riserva di posti in favore di detti militari), e quindi anche in questa ipotesi di rapporto “derivato” - per la quale è previsto il divieto di cumulo tra la pensione ordinaria e il trattamento di attività ai sensi dell'art. 133, comma 1 del d.p.r. - può operare la cumulabilità dell'assegno pensionistico privilegiato con il medesimo trattamento di attività.

Il passaggio dell'appellato nel ruolo del personale civile del Ministero della

Difesa si deve infatti inquadrare nell'ipotesi della lett. c), trattandosi di un transito a domanda e senza l'espletamento di una procedura concorsuale e/o selettiva, con riserva di posti.

Le SS.RR., con la sentenza n. 42/QM/2017 del 14.12.17, hanno affermato che:

“la corretta interpretazione da dare all’art. 139, terzo co., è nel senso che il soggetto avente diritto alla pensione di privilegio per il servizio militare, cessato per inidoneità al S.M.I., che sia immesso nei ruoli civili, con o senza concorso, gode del regime di cui ai primi due commi del medesimo art. 139, per i quali l’eventuale derivazione dal precedente rapporto non costituisce in sé ed automaticamente un elemento atto ad escludere la “diversità” del nuovo servizio rispetto a quello prestato precedentemente; al fine di accertare l’inesistenza di tale “diversità” non possono, infatti, trovare applicazione, in via diretta o quale criterio interpretativo, le disposizioni di cui alle lettere dalla a) alla f) dell’art. 133 del medesimo D.P.R.” (come già osservato nella sentenza 21/QM/1998 in merito alla portata dell’art. 139, comma 1).

Per ciò che concerne la fattispecie di transito del militare a domanda nel ruolo civile di cui all’art. 14, comma 5, della legge n. 266/1999, con la pronuncia n. 42/QM/2017, è stato chiarito che deve comunque trovare *“applicazione l’art. 139, per cui anche in queste ipotesi l’unico elemento che impedisce ai sensi dell’art. 139, primo e terzo co., il diritto al cumulo della pensione privilegiata militare con il trattamento di attività percepito nel ruolo civile (o la relativa pensione), è l’eventuale accertata “non diversità” dei due rapporti”*. Nel caso di specie i due rapporti sono diversi in quanto l’appellato è stato ricollocato nel ruolo civile e quindi è transitato dalla posizione di sottocapo di Prima Classe della Marina Militare a quella di assistente di amministrazione (profilo

professionale SA31 del settore amministrativo, giudiziario, storico-culturale e linguistico — Area 21` fascia retributiva F2). La cessazione dal servizio militare è implicita, quindi, nel transito presso l'impiego civile.

Peraltro, l'art. 923 del COM individua tra le cause di cessazione del rapporto di impiego militare quello del transito nell'impiego civile ed il successivo art. 930 al primo comma prevede, con disposizione analoga a quella stabilita dall'art. 14, co. 5 della legge 266/1999, che *“Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione”*.

Non ha pregio, poi, l'assunto della continuazione del rapporto di servizio in considerazione del mantenimento della medesima retribuzione goduta in costanza di servizio militare; in proposito è solo il caso di rilevare che tale situazione costituisce applicazione del principio di divieto di *reformatio in peius* del trattamento economico di attività e rimane circoscritto temporalmente fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi (cfr. art. 2, co. 8 del D.M. 18/04/2002).

In definitiva, stante la diversità del rapporto di servizio militare rispetto a quello assunto dall'appellato successivamente al transito tra il personale civile, questi ha il diritto di conseguire la pensione privilegiata per la citata infermità che, riconosciuta dipendente da causa di servizio militare, lo ha reso inidoneo permanentemente al servizio militare incondizionato.

Resta fermo che non è possibile una doppia valutazione dei servizi:

- né ai fini dell'anzianità di servizio;
- né ai fini dell'ammontare del trattamento di quiescenza “civile” che verrà liquidato all'esito della definitiva cessazione dal servizio e che, per ciò che concerne il trattamento di attività - che riguarda tuttavia una materia per cui questo giudice non ha giurisdizione - la legge 266/1999 risulta aver delineato una disciplina che, nel prevedere l'attribuzione della qualifica corrispondente al grado rivestito al momento del trasferimento, ammette la conservazione dell'anzianità assoluta riferita al predetto grado, dell'anzianità complessivamente maturata e della posizione economica acquisita.

Pertanto, per le suesposte motivazioni il primo motivo di appello dell'INPS è infondato e va respinto.

3.2 Invece il secondo motivo d'appello dell' INPS è fondato e va accolto.

L'INPS sostiene che la sentenza di primo grado violi l'art. 191, comma 3, del d.p.r. 1092/1973 per erronea decorrenza della pensione dall'assunzione in servizio nei ruoli civili.

Infatti, la decorrenza della pensione privilegiata deve essere ancorata al primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata prodotta la domanda (presentata, come risulta in atti, in data 13.6.2018, cfr. all. 1 al ricorso di primo grado) dal momento che il riconoscimento d'ufficio della pensione di privilegio presuppone la cessazione totale dal servizio per inidoneità assoluta, che nel caso di specie manca visto che il militare è transitato nei ruoli civili dell'amministrazione.

Le norme che vengono in rilievo nel caso di specie sono:

- l'art. 167 del D.P.R. n.1092/1973 dispone che:

“Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio. In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda”;

- il terzo comma dell'art. 15 del D.P.R. n. 461/2001 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie), disciplinante gli accertamenti di inidoneità ed altre forme di inabilità, che stabilisce che: *“In conformità all'accertamento sanitario di inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione, l'Amministrazione procede, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti necessari per la concessione di trattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia, fatto salvo quanto previsto per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile”;*

- l'art. 191 del D.P.R. n.1092/1973, che al terzo comma prevede che:

“per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dello assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti”.

L'orientamento via via consolidatosi, in casi analoghi, dinanzi alle Sezioni Centrali d'Appello (cfr., inter alia, sent. Sez. II n. 440/2022, sez. I n.353/23, sez. III n.216/2014), che questo Collegio condivide, è nel senso che la norma di cui all'art. 167, comma 1, d.p.r. 1092/73:

“deve intendersi riferita alla “definitiva” cessazione dal servizio per infermità, senza alcuna prosecuzione del rapporto nei ruoli civili, cosicché il trattamento di privilegio non può essere liquidato d’ufficio dalla Amministrazione, ma solo a seguito di domanda dell’interessato, con decorrenza dal “primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda” ai sensi del combinato disposto degli artt. 167, secondo comma, e 191, terzo comma, del DPR n. 1092/1973.

La giurisprudenza di questa Corte dei conti ha chiarito in casi analoghi a quello in esame che la domanda dell’interessato per il trattamento privilegiato deve considerarsi *dies a quo* della liquidazione del medesimo, non potendosi far decorrere detto termine da una antecedente liquidazione d’ufficio poiché l’interessato non è definitivamente *“cessato dal servizio”*. (sent. sez. I Appello, n.353/2023).

La *ratio* dell’167, comma 1, d.p.r. 1092/73, infatti, va ricercata nel favore del legislatore verso:

“...coloro che cessano dal servizio per causa di servizio e cioè per tutti coloro ai quali, per malattie e/o infortuni che trovano la loro causa nel servizio prestato, non residua alcuna capacità lavorativa e devono cessare dal servizio, con liquidazione di pensione privilegiata al militare non più idoneo al servizio e conseguente collocamento a riposo...

Nel caso in esame abbiamo solo una parziale perdita della capacità

lavorativa (specifica) con conseguente inidoneità al servizio militare e con capacità lavorativa residua tanto da rendere l'appellato idoneo al servizio civile, non meritevole pertanto del trattamento di favore che spetta, come detto, solo nelle ipotesi di perdita totale della capacità lavorativa". (sent. sez. III, n.216/2024).

In altre parole, la liquidazione d'ufficio del trattamento privilegiato costituisce una norma di favore dettata per chi cessa l'attività lavorativa per causa di servizio, non residuando più alcuna capacità lavorativa, situazione differente da quella oggetto del presente giudizio, in cui l'appellato è transitato a domanda nei ruoli civili (cfr. Sez. III Giurisdiz. Centr., 2 settembre 2024, n. 216).

Pertanto, nel caso di specie la liquidazione della pensione di privilegio non poteva essere determinata d'ufficio ma unicamente su domanda dell'interessato, per come previsto dall'art. 191, terzo comma, del D.P.R. n. 1092/1973 (*ex multis*, Sez. II n. 440/2022, n. 20/2021 e 230/2020, Sez. III n. 138/2020, Sez. I n. 226/2024) in quanto il militare non può considerarsi cessato dal servizio per infermità ai sensi dell'art. 167 d.p.r., essendo stato riconosciuto idoneo al transito nei ruoli civili dell'amministrazione, come da lui richiesto.

Infatti, la C.M.O. ha riscontrato l'inidoneità del ricorrente al solo servizio militare, giudicando tuttavia lo stesso idoneo al transito nei ruoli civili, avvenuto successivamente a seguito dell'opzione esercitata dall'interessato.

Non può, pertanto, condividersi la tesi dell'appellato, atteso che l'unico procedimento che risulta essere stato accertato d'ufficio è esclusivamente quello che ha condotto alla cessazione dal servizio militare a seguito del

giudizio compendiato nel processo verbale del 17.6.2010 della C.M.O. di Taranto, che lo giudicava non idoneo al servizio militare ma idoneo al transito, a domanda, nelle corrispondenti Aree funzionali dei ruoli civili dell'Amministrazione.

Tanto alla luce del combinato disposto dell'art. 167 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell'art. 15, comma 3, del d.P.R. n. 461/2001.

Come affermato anche dalla Sez. II di questa Corte, con sentenza n. 440/2022 (la quale si preoccupa anche di spiegare le ragioni del contrario avviso espresso nella sentenza n. 460 del 2021), precisa sul punto che la norma intesta all'amministrazione pubblica l'avvio di qualsivoglia procedimento finalizzato alla concessione di qualunque trattamento pensionistico nel caso in cui vi è uno stato del dipendente che ne determini una assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, al fine di tutelare il lavoratore dagli adempimenti burocratici quando versi in situazione d'invalidità pressoché assoluta ai fini lavorativi (cfr. Corte dei conti, sez. I, n. 226/2024, n. 150/2023, II sez. n. 440/2022).

Non vale, d'altra parte, a scalfire il principio affermato nelle richiamate pronunce il diverso ed isolato orientamento manifestato in un *obiter dictum* dalla Sez. II di appello con la sentenza n. 460/2021 in quanto allo stesso non può attribuirsi valenza di precedente, essendosi il relativo giudizio di gravame concluso con una pronuncia di inammissibilità.

Nel caso all'esame di questo Collegio risulta quindi applicabile:

- sia il disposto di cui al comma 2 dell'art. 167 citato - secondo cui "*in ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda*" –
- sia il comma 3 dell'art. 191 del DPR 1092/1973, per cui il

trattamento privilegiato (qualora non debba essere liquidato d'ufficio) decorre dal giorno del congedo (solo) se la domanda sia presentata entro due anni da tale evento, dovendo decorrere viceversa dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda qualora essa sia inoltrata dopo tale orizzonte temporale.

Nel caso in esame la domanda è stata presentata in data 13.6.2018 e pertanto il trattamento pensionistico deve essere liquidato a decorrere dal primo giorno del mese successivo ex art. 191 del citato DPR ovvero dal 1° luglio 2018.

La suddetta interpretazione risulta, peraltro, coerente anche con la giurisprudenza di questa Corte laddove ha affermato che la liquidazione della pensione privilegiata decorre dal momento della domanda anche nel caso in cui il procedimento teso al riconoscimento della causa di servizio può essere iniziato d'ufficio, poiché tale procedura è distinta da quella di riconoscimento del trattamento privilegiato, che è invece ad impulso di parte, salvo l'ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia dovuta proprio alle lesioni riportate sul lavoro.

Coerentemente la giurisprudenza ha, altresì, ritenuto che la previsione generalizzata della decadenza delle domande di pensione privilegiata di cui all'art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973 non è impedita dall'inosservanza, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di procedere d'ufficio (Corte dei conti, sez. Lomb. Sent. n. 39 del 22/01/2007) in quanto le eventuali omissioni da parte degli uffici assumono rilievo unicamente sul piano della eventuale responsabilità risarcitoria (in conformità all'analoga previsione in tema di prescrizione del diritto a pensione:

“la prescrizione decorre dal giorno della scadenza della rata o assegno

dovuti ... anche se la Amministrazione debba provvedere di ufficio alla liquidazione e al pagamento” cfr. art. 2, co. 4, R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295).

Del resto, la tesi sostenuta dall'appellato porterebbe all'attribuzione del trattamento pensionistico privilegiato con una decorrenza (2011) persino antecedente alla sentenza delle SSRR 42/2017.

Per cui la necessità di ancorare il *dies a quo* del trattamento pensionistico privilegiato ad una espressa domanda amministrativa risponde anche ad esigenze di coerenza sistematica, tenuto conto che la previa istanza amministrativa costituisce l'imprescindibile condizione di ammissibilità di qualunque ricorso pensionistico ai sensi dell'art. 153, c. 1, lett. b, c.g.c.).

4. Conclusioni.

Per tali considerazioni, e solo con riferimento al secondo motivo, il gravame può ritenersi meritevole di accoglimento limitatamente alla decorrenza del trattamento pensionistico del sig. XXX XXXX XXX.

5. Regime delle spese.

Riguardo alle spese, l'esito del giudizio di parziale accoglimento ne giustifica l'integrale compensazione ex art. 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE PARZIALMENTE L'APPELLO

come in motivazione e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, riconosce all'appellato sig. XXX XXXX XXX il diritto al

trattamento della pensione privilegiata con decorrenza 1 luglio 2018.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.

L'Estensore

Il Presidente

Flavia D'Oro

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 21/02/2025

Il Dirigente

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto art. 52, nei riguardi della parte privata.

Il Presidente

(Tammaro Maiello)

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.

Roma, lì 21/02/2025

Il Dirigente

F.to digitalmente